



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

68/2013
MAGGIO/9/2013 (*)
17 Maggio 2013

**CON LA CIRCOLARE N. 9/E DEL 24
APRILE 2013 L'AGENZIA DELLE
ENTRATE HA FORNITO IMPORTANTI
CHIARIMENTI RIGUARDANTI
ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI
PROPRI DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE
APPLICANO IL REGIME
FORFETTARIO DI CUI ALLA LEGGE N.
398/1991. IN PARTICOLARE I
CHIARIMENTI RIGUARDANO GLI**

EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DELL'APPOSITO PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI E DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DEI PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI.

Già in precedenti numeri della presente rubrica abbiamo trattato aspetti riguardanti la gestione amministrativa/contabile delle associazioni sportive dilettantistiche, tra cui ad esempio (*cf.* n° 42/2013), la compilazione e presentazione del modello EAS per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, quali la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi.

ASPETTI GENERALI REGIME FISCALE RECATO DALLA L. 398/91

Come noto, il **regime fiscale introdotto dalla L. 398/91** permette agli enti che vi optano di adottare una modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché semplificazioni negli adempimenti contabili e nella certificazione dei corrispettivi.

Le Associazioni sportive che possono aderire alla legge suddetta e quindi usufruire delle agevolazioni sono quelle non aventi scopo di lucro ed affiliate ad un ***ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA O FEDERAZIONE NAZIONALE.***

In particolare sono quelle che:

- ***svolgono effettivamente l'attività sportiva dilettantistica;***

- ***che nell'anno precedente non abbiamo ricevuto (dall'esercizio di attività commerciali) proventi superiori a 250 mila euro.***

E' bene chiarire preliminarmente che "i contributi o i proventi conseguiti dall'associazione sportiva dilettantistica per il raggiungimento degli scopi istituzionali" ***NON SONO MAI TASSATI.***

CHIARIMENTI CONTENUTI NELLA CIRCOLARE N. 9/E

L'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare in esame ha fornito, in merito alle associazioni sportive dilettantistiche, i seguenti chiarimenti:

- **EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997;**
- **EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26 NOVEMBRE 1999, n. 473;**
- **VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.**

EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997.

Nella circolare in esame l'Agenzia delle Entrate, prima di esporre le conseguenze a cui vanno incontro le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, ricorda che le suddette associazioni sono tenute a:

- ***versare trimestralmente l'IVA mediante modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;***
- ***numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l'esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse; annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;***
- ***annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.***

Ciò rilevato, l'Agenzia delle Entrate evidenzia poi che ***la norma di cui all'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997,*** fermo restando, naturalmente, che la permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa.

L'Agenzia ritiene, quindi, che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello secondo le modalità previste dal citato articolo 9 del DPR n. 544 del 1999, si potrà

procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell'ente, con fatture e altri documenti.

In sostanza, l'ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, **potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA.**

Resta fermo, puntualizza l'Agenzia delle Entrate, che **qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.**

La mancata tenuta del suddetto prospetto comporta comunque l'applicazione della sanzione da € 1.032 a € 7.746 ex art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 471/97.

La stessa Agenzia precisa, infine, che la violazione degli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 9 (ad esempio, conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, versamento trimestrale dell'IVA) **non comporta la decadenza dal regime ex Legge n. 398/91 ma l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. n. 471/97** "sempre che gli inadempimenti non precludano all'amministrazione finanziaria il ***riscontro documentale*** utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso".

EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26 NOVEMBRE 1999, n. 473

L'articolo 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che per le ASD/SSD non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:

- ***i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;***
- ***i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all'art. 143, co. 3, lett. a), del TUIR.***

Orbene, l'art. 20, comma 2, DPR n. 600/73 dispone che gli enti in esame devono redigere:

"entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni".

La circolare precisa che ***la mancata compilazione del suddetto specifico rendiconto non comporta l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati*** e non rilevati, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. ***Diversamente***, puntualizza l'Agenzia delle Entrate, ***i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l'associazione sportiva non sia in***

grado di produrre alcun documento attestante l'operazione devono essere assoggettati a tassazione analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, con l'applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.

La questione più delicata riguarda, però, la prova della sussistenza, all'interno delle associazioni, dei principi di democraticità e della mancanza del lucro previsti dall'articolo 90 della legge n. 289/2002.

Infatti, in base ***all'articolo 90, comma 18, della Legge n. 289 del 2002*** lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate **clausole al fine di garantire:**

- ***l'assenza di scopo di lucro;***
- ***la democraticità del sodalizio;***
- ***assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.***

L'Agenzia evidenzia che relativamente a questo punto già con circolare **n. 21/E del 2003, paragrafo 1.1**, era stato chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, **gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad essi riservato.**

Ciò detto, **l’Agenzia precisa che**, fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, **un’effettiva democraticità dell’associazione può essere desunta da elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee.**

Per cui, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di *e-mail* agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci ***non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.***

Invece, precisa l’Agenzia, la violazione delle disposizioni di cui alla citata lett. e) si verifica qualora ***"la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile"*** il principio di democraticità dell’ente.

A titolo esemplificativo la violazione può essere riscontrata nei seguenti casi:

- **assenza "assoluta" di comunicazioni** in grado di informare gli associati delle convocazioni assembleari / decisioni degli organi sociali;
- presenza di quote corrispondenti a **differenti posizioni all’interno dell’associazione** in merito a diritti / prerogative / fruizione e godimento di beni e servizi;

- **limitato esercizio del diritto di voto** per alcuni associati con riferimento **all'approvazione del bilancio / regolamenti / modifiche statutarie, alla nomina delle cariche direttive**, ecc., con conseguente presenza di **soci "privilegiati"** che possono incidere sulle decisioni e quindi sulla sorte dell'ente.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC